



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 203 del 14.11.2019

COPIA

Oggetto: Determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 - Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario <<chi inquina paga>>, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, recante norme per l'applicazione della TARES;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 sopraccitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da coprire con la TARI;

Richiamato, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i

costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa;

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 05/11/2019, che esprime in sintesi i seguenti quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg/anno:

Ripartizione costi fissi e variabili	Importo
Costi fissi	1.278.668,03
Costi d'uso del capitale (fissi)	342.815,95
Costi variabili	1.044.719,09
Rivalutazione monetaria	59.038,14
Totale complessivo	2.725.241,21

COSTI FISSI TOTALI	1.668.225,13
COSTI VARIABILI TOTALI	1.057.016,08

Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati alla data del 07/11/2019 (ricavata dall'archivio TARI) ammonta a mq. 1.370.592, rappresentati per mq. 892.883 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 477.709 da superfici riferibili a utenze non domestiche;

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di determinare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze nella misura del 60% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 40% a carico delle utenze non domestiche:

UTENZE	Percentuale di ripartizione dei costi	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALI
Utenze domestiche (UD)	60%	1.000.935,08	634.209,65	1.635.144,73
Utenze non domestiche (UND)	40%	667.290,05	422.806,43	1.090.096,48
TOTALI	100%	1.668.225,13	1.055.982,49	2.725.241,21

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2a (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche, sulla base delle motivazioni espresse dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici in occasione dell'elaborazione delle tariffe TARES 2013, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", "Mense, birrerie,

amburgherie”, “Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto”, “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, per le quali sono applicati i coefficienti minimi;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, per l'approvazione del bilancio di previsione, proporre al Consiglio le tariffe TARI per l'anno 2020 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2020 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%;

Di dare atto, infine, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ammonta a 2.861.503,28 euro, comprendente la somma di 136.262,07 euro per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 14/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO ETRIBUTI
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 14/11/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/11/2019 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **25/11/2019** al **10/12/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/11/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10/12/2019

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.11.2019

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

IUC TARIFFE TARI 2020 UTENZE DOMESTICHE

	Tariffa parte fissa utenze domestiche TF (ud) x mq	Tariffa parte variabile utenze domestiche TV (ud)
numero occupanti		
1	0,996	36,83
2	1,155	73,66
3	1,254	94,38
4	1,340	119,70
5	1,352	149,63
6 o più	1,303	172,65

IUC TARIFFE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE

	DESCRIZIONE	TF	TV	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,865	0,544	1,409
2	Cinematografi e teatri	0,645	0,408	1,053
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,604	0,386	0,990
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,016	0,648	1,664
5	Sale esposizioni, autosaloni	0,783	0,499	1,282
6	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,837	1,625	3,462
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,407	1,240	2,647
8	Case di cura e riposo	1,497	0,952	2,449
9	Ospedali	1,863	1,645	3,508
10	Uffici	1,606	1,020	2,626
11	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,551	0,980	2,531
12	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	2,059	1,309	3,368
13	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,249	0,792	2,041
14	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	2,059	1,308	3,367
15	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,428	0,902	2,330
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,895	1,198	3,092
17	Attività industriali con capannoni di produzione	1,291	0,817	2,107
18	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,263	0,803	2,066
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	4,668	2,963	7,631
20	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	3,501	2,217	5,718
21	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	3,515	2,227	5,742
22	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	3,350	2,128	5,478
23	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,364	2,133	5,497
24	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,068	3,854	9,922
25	Ipermercati di genere misti	3,748	2,374	6,122
26	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	2,622	1,663	4,285